

Deliberazione 21 aprile 2000

Aggiornamento per il bimestre maggio – giugno 2000 della parte B della tariffa elettrica ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e 29 dicembre 1999, n. 204/99 (Deliberazione n. 81/00)

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 21 aprile 2000,
- Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, (di seguito: deliberazione n. 40/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- Visto l’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;
- Visto il decreto del Ministro dell’industria 26 gennaio 2000;
- Vista la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall’Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, e con deliberazione n. 40/00 richiamata in premessa;

- Considerato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97, l'indice del consumo specifico è fissato pari a 2290 kcal/kWh;

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

- 1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 1999 – marzo 2000, è fissato pari a 33,903 L/Mcal.
- 1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il terzo bimestre maggio - giugno 2000 risulta pari a 77,638 L/kWh.

Articolo 2

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

- 2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.
- 2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

Articolo 3
Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 maggio 2000.

Tabella 1 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

<i>Tipologie di utenza</i>	<i>Parte B</i>
	L/Kwh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 kWh	55,5
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	87,5
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	119,5
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	87,5
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	62,4
3) Altri usi	81,7
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	58,8
4) Tutti gli usi	75,4
ALTA TENSIONE	
5) Tutti gli usi	66,9